

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 9

venerdì, 16 febbraio 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	4
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	5
LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2024, n. 2 Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992.	5
LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2024, n. 3 Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.	12
LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2024, n. 4 Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023.	19
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2024, n. 5/R Disposizioni in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche al D.P.G.R. 10/R/2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 "Istituzione del servizio civile regionale").	27
SEZIONE III	39
COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze	40
ORDINANZA 13 febbraio 2024, n. 10 Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022 - OCD-PC n. 939/2022 - Ordinanza commissariale n. 26 del 12/04/2023. Approvazione secondo elenco domande ammesse e primo elenco delle domande non ammesse. Trasferimento risorse a Sviluppo Toscana Spa.	40

ORDINANZA 13 febbraio 2024, n. 11

DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015
- Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e
sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n.1 -
CUP: B98G01000000003 - CIG 689307489B. Proroga della di-
chiarazione della pubblica utilità ai sensi dell'art. 13 del DPR
327/2001.

..... 48

SEZIONE

I



Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2024, N. 2

Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Strutture residenziali e semiresidenziali. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 41/2005

Art. 2 - Norma di salvaguardia

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale, con la mozione 9 marzo 2022, n. 725 (In merito alla programmazione e alla governance della residenzialità sanitaria assistita in Toscana), si è impegnato ed ha impegnato la Giunta regionale a proseguire con la definizione "di una strategia unitaria e coerente volta a rafforzare la centralità della programmazione e della governance pubblica delle RSA (...)" e ad attivarsi per "(...) rendere cogenti i criteri previsti dal procedimento valutativo e autorizzativo da seguire per la realizzazione di nuove RSA e/o per l'ampliamento di strutture già esistenti, in un'ottica di omogeneizzazione e sostenibilità complessiva del sistema regionale delle RSA.";
2. In quest'ottica, ai fini del perseguimento di una sempre maggiore ed organica programmazione delle prestazioni ad integrazione socio-sanitaria erogate sul territorio regionale dalle strutture residenziali e semiresidenziali, si ritiene opportuno, in coerenza con quanto disposto dal legislatore nazionale, sottoporre tali strutture alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992;
3. Si ritiene opportuno, inoltre, nelle more della deliberazione della Giunta regionale con la quale verranno disciplinate le modalità di svolgimento della sopracitata verifica di compatibilità relativa al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale di cui all'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992, introdurre una norma di salvaguardia, con finalità cautelare, tesa ad evitare un'insistenza delle strutture residenziali sul territorio non rispondente ai criteri della programmazione regionale;

Approva la presente legge

Art. 1

Strutture residenziali e semiresidenziali.
Modifiche all'articolo 20 della l.r. 41/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
"1. La realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria, non disciplinate dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), nonché la modifica di quelle esistenti, che comporti un aumento di posti letto, sono subordinate:
a) alla verifica della compatibilità del progetto con gli strumenti e gli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

- b) limitatamente alle strutture che erogano interventi ad integrazione socio-sanitaria, alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 8 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di svolgimento della verifica di cui al comma 1, lettera b).”.

Art. 2

Norma di salvaguardia

1. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1 bis, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, non è consentito realizzare, e autorizzare, da parte del comune, le strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della stessa l.r. 41/2005 che siano localizzate ad una distanza inferiore ad un chilometro, misurata in base al percorso pedonale più breve, dalle strutture medesime.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
- a) qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato rilasciato parere favorevole al comune di riferimento da parte della conferenza zonale integrata o della società della salute interessate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 995 (Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture sociosanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015) ovvero sia già stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o ottenuto il titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione delle strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 41/2005.
- b) alle strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 41/2005 che siano realizzate nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, effettuati ai sensi dell'articolo 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 6 febbraio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.01.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 gennaio 2023, n. 174

Proponenti:

Consiglieri: Sostegni, Ceccarelli, Pescini, Niccolai, Bugetti, Spadi, Fratoni, Bugliani, Pieroni,
Benucci, Paris, Vannucci, Mercanti, De Robertis

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 14 dicembre 2023

Approvata in data 30 gennaio 2024

Divenuta legge regionale 2/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2024, N. 3

**Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della
Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Contributi per iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Accesso ai contributi

Art. 5 - Modalità di concessione dei contributi

Art. 6 - Erogazione dei contributi e relazione

Art. 7 - Iniziative dirette del Consiglio regionale

Art. 8 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, commi 1 e 2, l'articolo 4, comma 1, lettera b), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con i valori espressi all'articolo 3 dello Statuto, relativi alla promozione, alla difesa e alla pratica della memoria della Resistenza e dell'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento, nonché alla realizzazione dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà e rispetto della dignità personale e dei diritti umani, intende erogare, ai comuni e agli ulteriori soggetti individuati dalla presente legge, contributi per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste;

Approva la presente legge

Art. 1

Oggetto

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, intende attuare i principi generali statuari con riferimento alla promozione, alla difesa e alla pratica della memoria della Resistenza e dell'antifascismo, quale principio costitutivo dell'ordinamento regionale.

Art. 2

Contributi per iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste

1. Il Consiglio regionale promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l'antifascismo e opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2024, contributi fino al limite massimo complessivo di euro 300.000,00, ai soggetti di cui all'articolo 3 per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'articolo 2:
 - a) i comuni;
 - b) l'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea (ISRT);
 - c) gli istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana e associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;

- d) i soggetti privati senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
- 1) sede operativa in Toscana;
 - 2) previsione, nello statuto o nell'atto costitutivo, delle finalità di promozione e valorizzazione dei valori afferenti alla Resistenza;
 - 3) attività svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.

Art. 4

Accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 2, comma 2, i soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell'iniziativa da realizzare ovvero del progetto in corso di realizzazione.
2. I progetti non devono contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche, né messaggi di odio, di violenza e di discriminazione, né infine veicolare messaggi pubblicitari.
3. I progetti presentati non devono aver beneficiato di altre misure regionali aventi le medesime finalità.
4. I progetti presentati possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità e disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del loro costo totale.
5. I progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), devono prevedere una compartecipazione del comune in misura non inferiore al 20 per cento del contributo erogato dal Consiglio regionale.

Art. 5

Modalità di concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.
2. I contributi sono concessi, entro il limite dell'importo complessivo di euro 200.000,00 per la categoria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed entro il limite dell'importo complessivo di euro 100.000,00 per le categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2024 sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 1.
3. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 2, essere concesso in misura superiore ai 5.000,00 euro.

Art. 6

Erogazione dei contributi e relazione

1. L'erogazione dei contributi avviene una tantum per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2024.
2. Entro il 31 dicembre 2025 i soggetti di cui all'articolo 3, beneficiari dei contributi, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. La mancata realizzazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, dell'intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 2 comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.

4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2.

Art. 7

Iniziativa dirette del Consiglio regionale

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può stabilire interventi di propria iniziativa, individuandone il relativo finanziamento per la sola annualità 2024, fino al limite massimo complessivo di euro 100.000,00.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2024-2025-2026, esercizio 2024, con riferimento all'articolo 2 sino all'importo massimo di euro 300.000,00 ed in riferimento all'articolo 7 sino all'importo massimo di euro 100.000,00, con gli stanziamenti di cui al Capitolo 10504 fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare - Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 6 febbraio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.01.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 dicembre 2023, n. 231

Proponenti:

Consiglieri: Mazzeo, Scaramelli, Gazzetti, Fratoni

Assegnata alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 gennaio 2024

Approvata in data 30 gennaio 2024

Divenuta legge regionale 3/2024 (atti del Consiglio)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2024, N. 4

Iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Contributi ai comuni per il recupero del patrimonio culturale e storico e dei centri di aggregazione giovanile danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi in Toscana nell'anno 2023

Art. 3 - Requisiti per l'accesso ai contributi

Art. 4 - Modalità di concessione dei contributi

Art. 5 - Erogazione dei contributi e relazione

Art. 6 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere b), m), m bis), v) e l'articolo 11 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre 2020, n.1 (Approvazione del Programma di governo 2020 – 2025);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2023, n. 82 (Eventi meteorologici del 17/05/2023. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 24, comma 1 e comma 3 della L.R. 45/2020 per il territorio della Città Metropolitana di Firenze);

Vista l'ordinanza commissariale 15 novembre 2023, n. 98 (DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento);

Vista l'ordinanza commissariale 1° dicembre 2023, n. 108 (Integrazione dell'elenco dei Comuni di cui all'allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023);

Vista l'ordinanza commissariale 22 dicembre 2023, n. 128 (Estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023. Prima ricognizione dei Comuni interessati dall'evento e individuazione dei soggetti attuatori);

Visto l'ordine del giorno del Consiglio regionale 31 maggio 2023, n. 598 collegato alla deliberazione del Consiglio regionale 31 maggio 2023, n. 48 (Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2022), ai sensi del quale l'Ufficio di presidenza è tenuto ad attivarsi affinché, in sede di approvazione dell'assestamento delle previsioni del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2023-2024-2025, almeno una parte della quota disponibile del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 sia destinata all'erogazione di contributi volti al superamento dell'emergenza nei comuni dell'Alto Mugello in conseguenza degli eventi del 17 maggio 2023;

Considerato quanto segue:

1. La promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo, rientra tra le finalità principali individuate dall'articolo 4 dello Statuto, che qualifica la cultura come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni;
2. Il Consiglio regionale con la risoluzione 1/2020 ha approvato il programma di governo 2020-2025 che, attribuendo alla cultura una posizione centrale nell'ambito delle dinamiche dello sviluppo sociale ed economico della Toscana, annovera, fra gli obiettivi della legislatura in corso, quello di rafforzare il sistema culturale nel suo insieme, facilitando la creazione di un ecosistema culturale sempre più robusto ed innovativo;
3. Alla promozione dell'accesso alla cultura contribuiscono anche gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni culturali, che costituiscono un indispensabile strumento di arricchimento della formazione culturale dei consociati. Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, la valorizzazione dei beni culturali si sostanzia nel complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo finalizzate alla promozione e al sostegno della conoscenza, della fruizione e della conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione dello stesso;
4. In considerazione della gravità della fase attuale, sotto il profilo economico e sociale, in cui si trova il territorio della Toscana, devastato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023, nella zona dell'Alto Mugello e, a partire dal 29 ottobre 2023, nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca, il Consiglio regionale intende erogare un contributo ai comuni del territorio di tali province che presentino progetti finalizzati a promuovere la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio culturale e storico di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 42/2004, al fine di garantire un accesso di qualità e una migliore protezione dei beni ad esso riconducibili allo scopo ultimo di promuovere lo sviluppo della cultura;
5. Il Consiglio regionale intende sostenere, nello specifico, interventi progettuali presentati dai comuni riconducibili alla valorizzazione e conservazione del patrimonio archivistico comunale, alla valorizzazione e conservazione del patrimonio librario delle biblioteche comunali, alla riqualificazione del patrimonio immobiliare storico di proprietà dei comuni e all'acquisto di arredi, attrezzature e strumentazione informatica, che costituiscono il patrimonio delle biblioteche comunali, in considerazione dei gravi danni che tali beni hanno subito a seguito degli eventi meteorologici sopra richiamati;
6. Per le medesime finalità il Consiglio regionale intende, altresì, sostenere, il recupero e la riqualificazione di spazi pubblici di aggregazione giovanile, gravemente danneggiati dagli eventi meteorologici in questione. La promozione culturale, intesa in senso moderno, si fonda, infatti, su un concetto ampio di cultura, che non si limita soltanto all'arte e alla salvaguardia del patrimonio culturale. La cultura è ormai vista più che altro come un elemento essenziale della vita sociale, così come uno strumento efficace per promuovere l'integrazione e la coesione sociale;

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, persegue le finalità statutarie relative all'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e storico e alla tutela e valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi.

Art. 2

Contributi ai comuni per il recupero del patrimonio culturale e storico e dei centri di aggregazione giovanile danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi in Toscana nell'anno 2023

1. Il Consiglio regionale intende sostenere finanziariamente i comuni per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e alla riqualificazione del patrimonio culturale e storico di appartenenza, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché alla riqualificazione di spazi urbani di aggregazione giovanile, gravemente danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 maggio 2023, nella zona dell'Alto Mugello e, a partire dal giorno 29 ottobre 2023, nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio regionale concede ai comuni interessati, una tantum per il solo anno 2024, contributi fino al limite massimo complessivo di euro 1.300.000,00 per interventi progettuali riconducibili ai seguenti ambiti:
 - a) valorizzazione e conservazione del patrimonio archivistico comunale;
 - b) valorizzazione e conservazione del patrimonio librario delle biblioteche comunali;
 - c) riqualificazione del patrimonio immobiliare storico di proprietà dei comuni;
 - d) acquisto di arredi, attrezzature e strumentazione informatica, che compongono il patrimonio delle biblioteche comunali;
 - e) recupero e riqualificazione di spazi urbani quali centri di aggregazione giovanile.

Art. 3

Requisiti per l'accesso ai contributi

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 2, i comuni sono tenuti alla presentazione del progetto definitivo dell'intervento da realizzare ovvero del progetto in corso di realizzazione.
2. I progetti presentati possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità, fino alla copertura del loro costo totale.

Art. 4

Modalità di concessione dei contributi

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi di cui all'articolo 2, ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico.

2. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 2, sono presentate secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico, adottato con decreto della struttura amministrativa competente.
3. I comuni possono presentare domanda di contributi con un progetto afferente a solo uno degli ambiti di cui all'articolo 2, comma 2.
4. I contributi sono concessi, con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2024 sulla base del numero delle domande validamente presentate secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di cui al comma 2.
5. Il contributo non può comunque, anche in deroga alla procedura prevista al comma 4, essere concesso in misura superiore ai 40.000,00 euro.

Art. 5

Erogazione dei contributi e relazione

1. L'erogazione dei contributi avviene una tantum per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 31 dicembre 2024.
2. Entro il 31 dicembre 2025 i comuni beneficiari dei contributi presentano al Consiglio regionale una relazione sull'impiego dei medesimi e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. La mancata realizzazione, da parte dei comuni, dell'intervento per cui sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 2, comporta la revoca degli stessi e la restituzione della somma maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
4. La revoca è inoltre disposta in caso di mancata presentazione, nei termini di cui al comma 2, della documentazione ivi prevista, fatta salva la possibilità per i comuni di motivare adeguatamente il mancato rispetto dei termini.

Art.6

Norma finanziaria

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2024-2025-2026, sino all'importo massimo di euro 1.300.000,00 imputabili per la sola annualità 2024, con gli stanziamenti di cui al Capitolo 20056 "Fondo speciale per finanziamento nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare - Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 6 febbraio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30.01.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 dicembre 2023, n. 232

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Scaramelli, Gazzetti, Fratoni

Assegnata alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 gennaio 2024

Approvata in data 30 gennaio 2024

Divenuta legge regionale 4/2024 (atti del Consiglio)

Regione Toscana

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 5/R DEL 12 FEBBRAIO 2024

Disposizioni in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale. Modifiche al D.P.G.R. 10/R/2009 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 “Istituzione del servizio civile regionale”).

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

emana

il seguente regolamento:

Sommario

Preambolo

- Art. 1 – Oggetto. Modifiche all'articolo 1 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, l.r. 35/2006)
- Art. 2 - Sistema informativo. Modifiche all'articolo 2 del DPGR 10/R/2009 (articolo 13 l.r. 35/2006)
- Art. 3 – Domanda di iscrizione. Modifiche all'articolo 4 del DPGR 10/R/2009 (articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)
- Art. 4 - Procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo. Abrogazione dell'articolo 5 del DPGR 10/R/2009 (Art 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)
- Art. 5 – Domanda di selezione. Modifiche all'articolo 12 del DPGR 10/R/2009 (articoli 8 e 19, comma 1, lettera c), l.r. 35/2006)
- Art. 6 – Avvio al servizio. Modifiche all'articolo 15 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006)
- Art. 7 - Articolazione dell'orario di servizio. Sostituzione dell'articolo 17 del DPGR 10/R/2009 (articoli 9 comma 2 e 19 ,comma 1, lettera m) l.r. 35/2006)
- Art. 8 – Trattamento economico. Modifiche all'articolo 18 del DPGR 10/R/2009 (articoli 10, comma 2 e 19, comma 1, lettera e) l.r. 35/2006)
- Art. 9 – Cessazione dal servizio. Modifiche all'articolo 19 del DPGR 10/R/2009 (articolo 13 l.r. 35/2006)
- Art. 10 – Sostituzione dei giovani. Modifiche all'articolo 20 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, comma 1, lettera f) l.r. 35/2006)
- Art. 11 - Preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale. Sostituzione dell'articolo 21 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, comma 1, lettera d) l.r. 35/2006)
- Art. 12 -Procedimento sanzionatorio. Inserimento dell'articolo 22 bis nel DPGR 10/R/2009 (articolo 20 ter l.r. 35/2006)
- Art. 13 - Ricollocazione dei giovani. Inserimento dell'articolo 22 ter nel DPGR 10/R/2009 (articolo 20 ter, comma 3, l.r. 35/2006)
- Art. 14 - Monitoraggio e verifica dei progetti. Modifiche all'articolo 23 del DPGR 10/R/2009 (articoli 7, comma 4, 13, comma 1 e 19, comma 1 lettera g) l.r. 35/2006)
- Art. 15 - Modalità di gestione. Modifiche all'articolo 26 del DPGR 10/R/2009 (articoli 18, comma 3 e 19, comma 1, lettera i) l.r. 35/2006)
- Art. 16 - Sostituzione dell'allegato A del DPGR 10/R/2009

Allegato A - Requisiti e compiti degli operatori del servizio civile regionale

Preambolo

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n.35 (Istituzione del servizio civile regionale) e in particolare l'articolo 19;

Visto il D.P.G.R. 20/3/2009, n. 10/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n.35 "Istituzione del servizio civile regionale");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30/11/2023;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016 n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 1445 del 4 dicembre 2023 con la quale è stata approvata la proposta di regolamento recante (Modifiche al D.P.G.R. 20/3/2009 n. 10/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n.35 'Istituzione del servizio civile regionale'" in materia di procedure ed assetto organizzativo del servizio civile regionale), ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Visto il parere favorevole della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2024, n. 79;

Considerato quanto segue:

1. il 20 marzo 2009 è stato approvato il D.P.G.R. 10/R, attuativo dell'articolo 19 della l.r. 35/2006, inerente il servizio civile regionale;

2. la l.r. 35/2006 è stata modificata al fine di:

- a) aggiornare alcuni riferimenti normativi ed i relativi istituti, a partire dal "servizio civile nazionale" che, ai sensi del d.lgs. 40/2017, è stato sostituito dal "servizio civile universale";
- b) semplificare alcune procedure, parallelamente a quanto accaduto per il servizio civile universale, individuando soluzioni alle criticità applicative riscontrate nella disciplina vigente, nell'ottica di una migliore gestione, ma anche di una maggior tutela dei giovani che fanno questa scelta, permettendo loro, a determinate condizioni, di ripetere tale esperienza fino a due volte e consentendo a chi ha già svolto il servizio civile nazionale o universale di svolgere il servizio civile regionale;
- c) ribadire l'inaffidabilità del contemporaneo svolgimento del servizio civile universale e del servizio civile regionale;
- d) rafforzare il monitoraggio sull'attuazione dei progetti da parte degli enti, introducendo le sanzioni per l'inefficiente gestione del servizio civile e per le irregolarità nella realizzazione dei progetti, rinviando al regolamento attuativo la disciplina delle relative procedure;
- e) armonizzare la disciplina dei bandi finanziati con fondi europei a quella dei bandi finanziati con risorse regionali, in un'ottica di semplificazione e di maggior chiarezza;

3. si rende, quindi, necessario procedere alla modifica del regolamento attuativo, approvato con D.P.G.R. 10/R/2009: l'intervento scaturisce da un lato dall'esigenza di adeguare il regolamento alle modifiche recentemente apportate alla l.r. 35/2006, dall'altro dall'esigenza di introdurre una serie di migliorie al fine di risolvere specifiche problematiche verificatesi nel corso del primo decennio di applicazione di tale regolamento, anche alla luce delle nuove regole scaturenti dal finanziamento con fondi comunitari dei progetti, nonché allo scopo di una maggiore armonizzazione con il Servizio

Civile Universale. Infine vi è la necessità di migliorare e potenziare il servizio civile con l'introduzione di maggiori strumenti di tutela e partecipazione per i giovani avviati al servizio.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto. Modifiche all'articolo 1 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, l.r. 35/2006)

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente: "g bis) le procedure di applicazione delle sanzioni;"

Art. 2

Sistema informativo. Modifiche all'articolo 2 del DPGR 10/R/2009 (articolo 13 l.r. 35/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del DPGR 10/R/2009 le parole "contiene i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile e consente di condividere, coordinare e controllare le informazioni con semplicità e facilità d'uso, utilizzando di regola procedure digitali conformi agli standard regionali in materia." sono sostituite dalle seguenti: " nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, contiene i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile ed utilizza procedure digitali conformi agli standard regionali in materia."

2. Il comma 3 dell'articolo 2 del DPGR 10/R/2009 è abrogato.

Art. 3

Domanda di iscrizione. Modifiche all'articolo 4 del DPGR 10/R/2009 (articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del DPGR 10/R/2009 le parole "o partita iva;" sono soppresse.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del DPGR 10/R/2009 le parole "del nominativo" sono sostituite dalle seguenti: " dei nominativi".
3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del DPGR 10/R/2009 dopo le parole "del responsabile per il servizio civile" sono aggiunte le seguenti: "e del coordinatore di progetti;"
4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del DPGR 10/R/2009 dopo le parole "pagina web del proprio sito internet" sono aggiunte le seguenti: "unica per ciascun ente;"
5. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente: "d bis) l'indicazione del domicilio digitale dell'ente."
6. Al comma 4 dell'articolo 4 del DPGR 10/R/2009 la parola "trenta" è sostituita dalla seguente: " sessanta".

Art. 4

Procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo. Abrogazione dell'articolo 5 del DPGR 10/R/2009 (Art 19, comma 1, lettera a) l.r. 35/2006)

1. L'articolo 5 del DPGR 10/R/2009 è abrogato.

Art. 5

Domanda di selezione. Modifiche all'articolo 12 del DPGR 10/R/2009 (articoli 8 e 19, comma 1, lettera c), l.r. 35/2006)

1. Alla lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 12 del DPGR 10/R/2009 le parole "per motivi di studio o lavoro propri o di almeno uno dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "in Toscana;"
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del DPGR 10/R/2009 dopo le parole "servizio civile" sono aggiunte le seguenti: "regionale o di aver prestato per una volta servizio civile regionale in Toscana presso un altro ente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 35/2006;"
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 del DPGR 10/R/2009 le parole "di non avere avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di non avere prestato entro l'anno precedente alla data di uscita del bando, e per almeno sei mesi, anche non consecutivi, a qualunque titolo, presso l'ente a cui chiedono di prestare servizio, attività retribuita dallo stesso ente o da altri soggetti".

Art. 6

Avvio al servizio. Modifiche all'articolo 15 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, comma 1, lettera c) l.r. 35/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente: "2. Qualora il progetto preveda attività rischiose, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera c) della l.r. 35/2006, all'avvio l'ente titolare del progetto è tenuto a verificare il possesso di specifici requisiti di idoneità da parte dei soggetti selezionati."
2. Al comma 4 dell'articolo 15 del DPGR 10/R/2009 le parole "possono attingere" sono sostituite dalla seguente: "attingono".

Art. 7

Articolazione dell'orario di servizio. Sostituzione dell'articolo 17 del DPGR 10/R/2009 (articoli 9 comma 2 e 19 ,comma 1, lettera m) l.r. 35/2006)

1. L'articolo 17 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

Articolazione dell'orario di servizio (articoli 9 comma 2 e 19 ,comma 1, lettera m) l.r. 35/2006)

1. L'orario settimanale di cui all'articolo 9, comma 2 della l.r. 35/2006 può essere articolato su cinque o su sei giorni.
2. In relazione alle caratteristiche del progetto, l'orario può essere differenziato nel corso dell'anno, nel rispetto dell'articolazione oraria di cui al comma 1, per un periodo massimo di sei settimane e previa comunicazione al competente ufficio della Regione.
3. In relazione alle caratteristiche del progetto, il giovane può essere destinato a svolgere il servizio in una località diversa dalla sede di attuazione a lui assegnata per un periodo massimo di cinquanta o cinquantaquattro giorni per i progetti articolati rispettivamente su cinque o su sei giorni di servizio, previa comunicazione al competente ufficio della Regione.
4. Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane può usufruire di:

- a) venti giorni, corrispondenti ai giorni di servizio indicati nel contratto, di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno dieci in modo continuativo su richiesta del giovane;
 - b) dodici giorni di permesso retribuito per partecipare ad esami scolastici e universitari ed a concorsi pubblici;
 - c) due giorni di permesso retribuito per donazione sangue;
 - d) un giorno per convocazione a comparire davanti all'autorità giudiziaria;
 - e) fino a tre giorni per ogni evento luttuoso del coniuge e parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado;
 - f) fino a tre giorni al mese, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in caso sia portatore di handicap o assista parenti o affini (entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità;
 - g) un numero di giorni pari alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali nel caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
 - h) per l'esercizio del diritto di voto:
 - 1) un giorno per i volontari residenti da cinquanta a cinquecento chilometri di distanza dal luogo di servizio;
 - 2) due giorni per i volontari residenti oltre cinquecento chilometri dal luogo di svolgimento del servizio.
5. Nel computo dei permessi per le operazioni elettorali ed esercizio del diritto di voto, non sono compresi i giorni di riposo settimanale previsti dal progetto.
6. Le giornate in cui il giovane è stato impegnato per le operazioni elettorali e per l'esercizio del diritto di voto non danno diritto a recuperi.
7. La partecipazione del giovane eletto come membro della Consulta regionale del servizio civile alle sedute della stessa è considerata a tutti gli effetti come giornata di servizio.
8. Le assenze di cui al comma 4, lettere da b) a g), per gravidanza, per infortunio in servizio e per malattia devono essere giustificate da apposita certificazione.
9. Si procede alla riduzione dell'assegno, in proporzione ai giorni di assenza:
 - a) in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni anche non consecutivi;
 - b) in caso di assenza per malattia superiore a venti giorni e fino ad un massimo di quarantotto giorni anche non consecutivi.
10. Il giovane cessa dal servizio nel caso di assenze superiori a quelle indicate al comma 9."

Art. 8

Tattamento economico. Modifiche all'articolo 18 del DPGR 10/R/2009 (articoli 10, comma 2 e 19, comma 1, lettera e) l.r. 35/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del DPGR 10/R/2009 le parole "pari a 433,80" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 507,30;"

Art. 9

Cessazione dal servizio. Modifiche all'articolo 19 del DPGR 10/R/2009 (articolo 13 l.r. 35/2006)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 del DPGR 10/R/2009 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 10;"
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente: "c bis) svolgimento contemporaneo del servizio civile regionale e del servizio civile universale, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a) della legge 35/2006;"

3. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 19 del DPGR 10/R/2009 è inserita la seguente: "c ter) qualora si usufruisca del congedo di maternità, in un'unica soluzione o in più periodi anche non continuativi, per un periodo superiore ai sei mesi di congedo, in coerenza con la durata massima del servizio di cui all'articolo 9, comma 1, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, lettera b) della legge 35/2006."
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente: "1 bis. Nel caso di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c ter), la giovane può presentare nuova domanda di servizio civile a condizione di possederne i requisiti."

Art. 10

Sostituzione dei giovani. Modifiche all'articolo 20 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, comma 1, lettera f) l.r. 35/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del DPGR 10/R/2009 le parole "possono sostituire" sono sostituite dalla seguente: "sostituiscono".
2. Al comma 2 dell'articolo 20 del DPGR 10/R/2009 le parole "può utilizzare" sono sostituite dalla seguente: "utilizzano".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente: "2 bis. Nei progetti finanziati con risorse comunitarie, la sostituzione dei giovani può essere effettuata fino alla specifica comunicazione inviata dal competente ufficio della Regione agli enti interessati".

Art. 11

Preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale. Sostituzione dell'articolo 21 del DPGR 10/R/2009 (articolo 19, comma 1, lettera d) l.r. 35/2006)

1. L'articolo 21 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale (articolo 19, comma 1, lettera d) l.r. 35/2006

1. L'attività di preparazione, supporto e guida al servizio civile regionale è effettuata dagli enti entro i primi due mesi dall'inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
 - a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
 - b) parte specifica, di durata minima pari a venti ore e massima pari a quarantacinque ore, relativa alla tipologia ed all'attività specifica di impiego del giovane, con particolare riferimento all'organizzazione e missione dell'ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contenuto professionale dell'attività.
2. L'attività di preparazione supporto e guida al servizio civile regionale per i progetti di servizio civile all'estero è effettuata, sul territorio regionale o all'estero, dagli enti entro i primi due mesi dall'inizio del servizio nei confronti dei soggetti ammessi e si articola in:
 - a) parte generale, di durata minima pari a trenta ore e massima pari a quarantacinque ore, volta ad approfondire aspetti relativi ad educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile universale e regionale;
 - b) parte specifica, di durata minima pari a settanta ore, relativa alla tipologia ed all'attività specifica d'impiego del giovane, con particolare riferimento all'organizzazione e missione dell'ente, alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle nozioni e tecniche di sicurezza e gestione delle emergenze, al contenuto professionale dell'attività, al contesto

socioculturale del paese in cui si va ad operare ed alle problematiche ed ai rischi ad esso connessi.

3. L'ente, durante tutti i mesi di servizio, può effettuare ulteriori ore di formazione aggiuntiva generale o specifica che non concorrono al raggiungimento del monte ore di cui ai commi 1 e 2, a condizione che tali ore siano indicate nel progetto.
4. L'attività di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere svolta anche attraverso il sistema regionale di formazione a distanza per non oltre il 20 per cento delle ore totali.
5. La parte generale di cui ai commi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, nei casi di formazione svolta sul territorio regionale, può essere svolta anche da enti diversi dall'ente titolare del progetto purché effettuata nell'ambito provinciale della sede di attuazione del progetto.
6. L'attività di cui ai commi 1, 2 e 3 è considerata a tutti gli effetti orario di servizio.

Art. 12

Procedimento sanzionatorio. Inserimento dell'articolo 22 bis nel DPGR 10/R/2009 (articolo 20 ter l.r. 35/2006)

1. Dopo l'articolo 22 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis

Procedimento sanzionatorio (articolo 20 ter l.r. 35/2006)

1. L'ufficio regionale competente in materia di servizio civile avvia il procedimento sanzionatorio tramite contestazione scritta dell'addebito all'ente entro quindici giorni dal verificarsi dei fatti o dall'avvenuta conoscenza degli stessi.
2. Qualora la conoscenza dei fatti avvenga a seguito di un controllo o verifica effettuata dalla Regione, il termine per la contestazione decorre dalla data del relativo verbale.
3. La contestazione indica:
 - a) i fatti oggetto della contestazione e la sanzione che si ritiene di applicare;
 - b) il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui l'ente, che deve essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni.
4. Il provvedimento sanzionatorio che conclude il procedimento, adottato entro trenta giorni successivi al termine di cui al comma 3, lettera b), indica:
 - a) i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione;
 - b) la procedura seguita nella fase della contestazione;
 - c) la motivazione che ha condotto all'individuazione della specifica sanzione.
5. Qualora le controdeduzioni, fornite dall'ente ai sensi del comma 3, lettera b), siano congrue, il procedimento sanzionatorio è archiviato."

Art. 13

Ricollocazione dei giovani. Inserimento dell'articolo 22 ter nel DPGR 10/R/2009 (articolo 20 ter, comma 3, l.r. 35/2006)

1. Dopo l'articolo 22 bis del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente:

"Art. 22 ter

Ricollocazione dei giovani (articolo 20 ter, comma 3 l.r. 35/2006)

1. Qualora il progetto sia soggetto alla revoca di cui all'articolo 20 ter, comma 2, lettera b), della l.r. 35/2006, l'ufficio regionale competente ricolloca, ove possibile, i volontari per la

restante durata del progetto, presso altri enti dello stesso territorio comunale o provinciale, o zone limitrofe, che abbiano progetti attivi inseriti nello stesso bando e posti disponibili, previo consenso del volontario e degli enti interessati.

Art. 14

Monitoraggio e verifica dei progetti. Modifiche all'articolo 23 del DPGR 10/R/2009 (articoli 7, comma 4,13, comma 1 e 19, comma 1 lettera g) l.r. 35/2006)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 del DPGR 10/R/2009 è sostituito dal seguente: "2. Qualora l'Ente non trasmetta la relazione entro il termine di cui al comma 1, il competente ufficio della Regione invia formale sollecito. Qualora non sia data alcuna risposta al sollecito, il medesimo ufficio, previo contraddittorio, dispone il divieto per l'ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per un anno."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del DPGR 10/R/2009 è inserito il seguente: "2 bis. Nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze nell'attuazione del progetto, il competente ufficio della Regione, previo contraddittorio, dispone il divieto per l'ente di presentare progetti di servizio civile regionale o documenti operativi per due anni."
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del DPGR 10/R/2023 dopo le parole "responsabile del progetto" sono aggiunte le seguenti: ", del coordinatore di progetti."

Art. 15

Modalità di gestione. Modifiche all'articolo 26 del DPGR 10/R/2009 (articoli 18, comma 3 e 19, comma 1, lettera i) l.r. 35/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 del DPGR 10/R/2009 le parole "legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36). " sono sostituite dalle seguenti: "legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008) e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana")."

Art. 16

Sostituzione dell'allegato A del DPGR 10/R/2009

1. L'allegato A del DPGR 10/R/2009 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 12 febbraio 2024

Allegato A
Requisiti e compiti degli operatori del servizio civile regionale

A) Responsabile del servizio civile

1) Requisiti: il responsabile del servizio civile è un volontario o un dipendente a qualunque titolo dell'ente da almeno sei mesi, e nel caso di enti federativi o associativi, può essere dipendente dell'ente federato o associato. Deve essere in possesso almeno del diploma di scuola superiore o esperienza pluriennale nell'ambito del servizio civile. L'incarico di responsabile del servizio civile è incompatibile con le altre figure, di cui alle lettere B), C), D), e può essere espletato per un solo ente di quelli iscritti all'albo regionale del servizio civile.

2) Compiti: Il responsabile del servizio civile regionale è il diretto ed unico interlocutore, per conto dell'ente al quale appartiene, dell'ufficio regionale del servizio civile. E' responsabile del servizio civile regionale (SCR) all'interno del proprio ente in tutte le sue manifestazioni ed articolazioni. Ha il compito di coordinare tutta l'attività svolta all'interno dell'ente in materia di SCR, sia per quanto concerne gli operatori previsti dalla normativa (operatori di progetto, responsabili di progetto, coordinatori di progetti), sia per le sedi di attuazione di progetto, sia per i giovani che svolgono il servizio civile regionale all'interno dell'ente. Cura ed organizza la formazione generale dei progetti dell'ente.

B) Operatore di progetto

1) Requisiti: l'operatore di progetto è un volontario o dipendente a qualunque titolo dell'ente e nel caso di enti federativi o associativi può essere dipendente dell'ente federato o associato. Deve garantire la presenza nella struttura per almeno due giorni la settimana (pari ad almeno dodici ore settimanali nell'ambito dei giorni in cui è previsto lo svolgimento dell'attività del progetto). Per ricoprire tale incarico è necessario avere un titolo di studio attinente alle attività previste dal progetto o esperienza di almeno sei mesi nell'ambito delle attività del progetto. L'incarico di operatore di progetto è incompatibile con quello di responsabile del servizio civile regionale, di coordinatore di progetti e responsabile di progetto.

2) Compiti: l'operatore di progetto è il referente per i giovani in servizio in quella sede di attuazione del progetto, offrendo un supporto sia per lo svolgimento delle attività previste dal progetto, sia per qualunque questione inerente lo svolgimento del servizio civile. Attua le direttive provenienti dal responsabile del servizio civile dell'ente, si raccorda con gli altri operatori di progetto che sono impegnati nella realizzazione del medesimo progetto. L'incarico di operatore di progetto può essere espletato per un solo ente iscritto all'albo di servizio civile regionale, per una sola sede di progetto; può svolgere tale incarico anche in riferimento a più progetti dello stesso ente, anche afferenti a bandi diversi, sempre sulla medesima sede purché il numero massimo di giovani che fanno riferimento a tale operatore non sia superiore a dieci.

C) Responsabile di progetto

1) Requisiti: Il responsabile di progetto è un volontario o dipendente a qualunque titolo dell'ente e nel caso di enti federativi o associativi può essere dipendente dell'ente federato o associato. Tale figura è incompatibile con quella di responsabile del servizio civile regionale e di operatore di progetti. Non può essere responsabile di più di tre progetti per ogni bando.

2) Compiti: il responsabile di progetto è colui che redige il progetto in base alle indicazioni dell'ente cui appartiene, cura ed organizza la formazione specifica dei progetti da lui redatti in collaborazione con il responsabile del servizio civile dell'ente, che a sua volta provvede ad effettuare la formazione generale. Ha capacità di gestione delle attività previste dal progetto che redige.

D) Coordinatore di progetti

1) Requisiti: Il coordinatore di progetti è un volontario o dipendente a qualunque titolo dell'ente da almeno sei mesi, e nel caso di enti federativi o associativi può essere dipendente dell'ente federato o associato. Deve essere in possesso almeno del diploma di istruzione superiore ed avere almeno un anno di esperienza nel coordinamento di personale e strutture. Tale incarico è incompatibile con quello di responsabile del servizio civile regionale e di operatore di progetto, e può essere espletato per un solo ente di quelli iscritti all'albo regionale

del servizio civile.

2) **Compiti:** il coordinatore dei progetti ha il coordinamento e la supervisione di tutti i progetti di servizio civile regionale dell'ente approvati e finanziati nel medesimo bando. Si interfaccia direttamente con i responsabili di progetto dei progetti che coordina, assicurando l'attuazione delle verifiche sull'andamento dei progetti a lui assegnati. Non può coordinare contemporaneamente più di nove progetti nello stesso bando.

E) Incompatibilità degli operatori di servizio civile con lo status di giovane in servizio civile

1) Le attività di cui alle lettere A), B), C), D) sono incompatibili con lo svolgimento del servizio civile regionale.

SEZIONE III





REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 10 del 13/02/2024*Oggetto:*

Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022 - OCDPC n. 939/2022 - Ordinanza commissariale n. 26 del 12/04/2023. Approvazione secondo elenco domande ammesse e primo elenco delle domande non ammesse. Trasferimento risorse a Sviluppo Toscana Spa

Gestione Commissariale: OCDPC 939/2022 - eventi metereologici 18 agosto 2022 nella provincia di Massa Carrara

Direzione Proponente: DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Struttura Proponente: SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Dirigente Responsabile: Angelo MARCOTULLI

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°4**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Elenco domande ammesse criptato
A1	No	Elenco domande ammesse in chiaro
B	Si	Elenco domande non ammesse criptato
B1	No	Elenco domande non ammesse in chiaro

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Allegati n. 4

- A* *Elenco domande ammesse criptato*
736e22675124ef987ab3b0b8c3ebffec42d766a732019562d8bad0e7b76490d7
- A1* *Elenco domande ammesse in chiaro*
0d3acd8cf3b15f39d4d82f56c447a210cfce61f1989597594ed9b384906d5be2
- B* *Elenco domande non ammesse criptato*
311149a20405bd30ac4079b841c577682382ab47077a43f69b44965ca6b81517
- B1* *Elenco domande non ammesse in chiaro*
74fd17d995c7b0c1d220b67ab8978ef757ef53dea4d1582621783f6c3ec8e389

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 24 ottobre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei Comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 939 del 26 ottobre 2022, pubblicata sulla GU n. 272 del 21 novembre 2022 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara.*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 1 con cui il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2023 con la quale è stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara;

CONSIDERATO che con nota prot. MEF – RGS – Prot n. 252686 del 09/11/2022 (prot. reg. n. 0427753 del 10/11/2022) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’apertura della contabilità speciale n. 6384 intestata a “PRES. REG. TOSCANA C.D. O. 939-22”;

VISTE:

- l’ordinanza commissariale n. 154 del 15 novembre 2022, che individua, tra le strutture regionali di supporto al Commissario, anche la Direzione Attività produttive - Settore Politiche di sostegno alle imprese ;
- l’ordinanza commissariale n. 2 del 20/01/2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della OCDPC n. 939/2022 il 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti per l’importo complessivo di € 2.080.000,00;
- l’ordinanza commissariale n. 20 del 22/03/2022 relativa alla rimodulazione ed integrazione, secondo quanto stabilito con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2023, del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all’ordinanza commissariale n. 2/2023, per l’importo complessivo di € 4.550.000,00 di cui € 908.540,63 per le misure di cui alla lettera c) per il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive extra-agricole come individuate sulla base del codice ATECO indicato nelle schede presentate ai Comuni;
- l’ordinanza commissariale n. 26 del 12/04/2023 con la quale sono approvate le priorità e le modalità attuative per il riconoscimento e l’erogazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole ed agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022;

VISTA la DGRT 1401/2023 "Attività di Sviluppo Toscana S.p.a. - Aggiornamento infrannuale del Piano attività 2023 con proiezioni al 2024 e 2025 ai sensi dell’art. 3 bis, comma 6 della L.R. 28/2008" con cui si definiscono le attività che la regione intende affidare a Sviluppo Toscana nel triennio 2024-2026;

DATO ATTO che la gestione del presente intervento rientra nell’attività denominata "Gestione degli interventi di sostegno alle imprese attivati a seguito di provvedimenti nazionali o regionali dichiaranti lo stato di emergenza e/o di calamità naturale" prevista al n. 37 del Punto 2 - Programmazione regionale" inserita negli Elenchi delle attività riferite all’annualità 2024 approvati con la richiamata delibera;

VISTE le ordinanze commissariali:

- n. 51 del 27/06/2023, con cui, tra l'altro:
 - a fronte della richiesta di liquidazione pervenuta da parte del gestore Sviluppo Toscana Spa, si liquida al gestore l'importo richiesto -pari ad Euro 38.894,49- a titolo di anticipazione;
 - si dà atto che il settore scrivente procederà con proprio successivo atto alla concessione dei contributi a favore degli aventi diritto, a seguito della trasmissione da parte di Sviluppo Toscana dell'elenco delle domande esaminate e dei relativi esiti;
- n. 76 del 27/09/2023, con cui si approva il primo elenco delle domande ammesse e si dà atto che le risorse statali che residuano nella disponibilità del gestore Sviluppo Toscana Spa per future ulteriori concessioni sono pari ad Euro 38.020,54, al lordo del bollo di 2 euro applicato sulle risorse trasferite, che sarà rimborsato mediante risorse regionali con separato atto;

RICHIAMATO il paragrafo 5. "PROCEDURA" delle *DISPOSIZIONI SULLE PRIME MISURE ECONOMICHE PER IMMEDIATO SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE EXTRA-AGRICOLE*, allegato A alla succitata ordinanza n. 26 del 12/04/2023, laddove è previsto che l'erogazione del contributo sia disposta contestualmente alla concessione del contributo a seguito della trasmissione da parte di Sviluppo Toscana dell'elenco delle domande esaminate e dei relativi esiti;

PRESO ATTO della comunicazione del 31/01/2024, agli atti del settore scrivente, con cui il gestore Sviluppo Toscana trasmette il secondo elenco delle domande ammesse ed il primo elenco delle domande non ammesse, secondo quanto riportato negli allegati A/A1 e B/B1, parti integranti e sostanziali del presente atto;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

VISTO il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero Dello Sviluppo Economico. "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (17G00130)", pubblicato sulla GU n. 175 del 28/07/2017, che detta le modalità attuative di tale norma;

RITENUTO di approvare gli esiti istruttori, così come trasmessi dal gestore con comunicazione del 31/01/2024, di cui agli allegati A, A1, B, B1 al presente atto, specificando che i contributi ammessi di cui ai N. progressivi 2 e 3 così come riportati negli allegati A e A1 sono stati oggetto di un supplemento di istruttoria che ha comportato la revisione in aumento dei contributi già concessi con ordinanza commissariale n. 76 del 27/09/2023;

RITENUTO altresì di impegnare e liquidare a valere sul capitolo 2251 della contabilità speciale n. 6384 l'importo di euro 25.585,21 a favore del gestore Sviluppo Toscana Spa (codice fiscale 00566850459), affinché a sua volta provveda alla liquidazione del contributo ai richiedenti di cui all'allegato A/A1 per l'ammontare di euro 63.605,75 (in considerazione dell'importo di euro 38.020,54 giacente presso il gestore, al lordo del bollo di 2 euro applicato sulle risorse statali trasferite, che sarà rimborsato mediante risorse regionali con separato atto), assoggettando lo stesso

alla ritenuta di acconto del 4%, di cui agli artt. 28, comma 2, e 29, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, con esclusione dell'importo correlato all'acquisto di beni strumentali

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal punto 7 della DGR n. 255/2022, il Settore scrivente provvederà a trasmettere, in seguito all'avvenuta erogazione alle attività economiche e produttive, le liquidazioni effettuate con il presente atto al Settore Protezione Civile regionale per l'inserimento sul portale Fenix-RT;

VISTA la DGR n. 325 del 27/03/2023 che impartisce specifiche direttive per la pubblicazione di dati personali (ed in particolare l'art. 2 dell'allegato A, che prevede la deroga alla pubblicazione dei dati personali relativi alle attività di natura imprenditoriale destinarie di contributi, per ovviare a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, di importo superiore a Euro 1.000,00);

DATO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare i seguenti allegati al presente atto, relativo alle domande pervenute da parte delle attività economiche e produttive extra-agricole danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici di cui alla DCM del 10 ottobre 2022 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 939 del 22 ottobre 2022:
 - “A”, relativo al secondo elenco delle domande ammesse, redatto in conformità alle disposizioni della DGR 325/2023;
 - “A1” relativo al secondo elenco delle domande ammesse, ad uso interno del settore scrivente, in quanto completo di dati non pubblicabili”
 - “B”, relativo al primo elenco delle domande non ammesse, redatto in conformità alle disposizioni della DGR 325/2023;
 - “B1” relativo al primo elenco delle domande non ammesse, ad uso interno del settore scrivente, in quanto completo di dati non pubblicabili”
2. di assumere, a favore di Sviluppo Toscana Spa, vista la disponibilità di risorse statali pari ad euro 38.020,54 giacente presso il gestore (al lordo del bollo di 2 euro applicato sulle risorse trasferite, che sarà rimborsato con separato atto mediante risorse regionali) l'impegno di spesa di euro 25.585,21 a valere sul capitolo di spesa 2251 della c.s. 6384 per il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli allegati A/A1;
3. di liquidare detto importo di euro 25.585,21 a favore di Sviluppo Toscana Spa (cod. fiscale 00566850459) mediante bonifico sul conto IBAN IT27B0503413653000000002272, indicando nella descrizione del mandato la dicitura “ODCPC 939/2022 – Eventi Meteo Agosto 2022”;
4. di precisare che i COR assunti con il presente atto sono da confermarsi entro 20 giorni dalla richiesta di registrazione a cura del gestore Sviluppo Toscana Spa;

5. di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2 della legge 27 ottobre 2023, n. 160, nel caso di erogazione di contributi costituenti aiuti di Stato e aiuti in regime de minimis gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari sono assolti mediante i dati contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234);
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";
7. di notificare il presente atto al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a Sviluppo Toscana Spa.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A1 e B1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Commissario Delegato
Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile
Angelo Marcotulli

Il Direttore
Albino Caporale

Allegato A)

Contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022 (O.C.D.P.C. n. 939 del 26 ottobre 2022)

Esiti delle domande presentate - secondo elenco progetti AMMESSI

N. progressivo	N. elenco O.C.D. n. 26/2023	CUP Sviluppo Toscana	Comune sede danneggiata	Provincia sede legale	Dimensione	Codice ATECO (da domanda)	Data presentazione domanda sul gestionale	ESITO	Contributo massimo ammissibile O.C.D. n. 26/2023	Spesa rendicontata	Spesa totale ammissibile	Contributo totale ammissibile	Contributo ammissibile al netto dell'indennizzo (lordo R.A.)	CUP CIPE	COR
1	60	26.12042023.236000001	CARRARA	MS	Piccola	55.20.51	23/06/2023	AMMESSO	€ 20.000,00	€ 43.799,72	€ 20.000,00	€ 20.000,00	20.000,00	D85C23000560002	17553268
2	3	26.12042023.236000005	Carrara	Carrara	Micro	16.24	19/05/2023	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 7.618,00	€ 10.980,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 1.382,00	D85C23000020002	17553530
3	22	26.12042023.236000006	Carrara	Carrara	Micro	55.20.51	29/05/2023	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 7.855,95	€ 15.550,00	€ 12.750,00	€ 12.750,00	€ 4.894,05	D85C23000210002	17553729
4	53	26.12042023.236000008	CARRARA	MS	Micro	47.82.01	17/07/2023	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	1.200,00	D85C23000490002	17553928
5	17	26.12042023.236000012	CARRARA	MS	Piccola	10.13.00	21/06/2023	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 4.445,00	€ 4.445,00	€ 3.445,00	€ 3.445,00	3.445,00	D85C23000160002	17554191
6	24	26.12042023.236000016	CARRARA	MS	Piccola	93.29.20	21/07/2023	AMMESSO	€ 9.900,00	€ 16.150,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00	9.900,00	D85C23000230002	17554358
7	25	26.12042023.236000023	CARRARA	MS	Micro	68.20.01	17/07/2023	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 9.944,50	€ 9.944,50	9.944,50	D85C23000240002	17554621
8	8	26.12042023.236000028	CARRARA	MS	Grande	46.71.00	26/07/2023	AMMESSO	€ 9.764,80	€ 7.840,00	€ 990,00	€ 990,00	990,00	D85C23000070002	17554810
9	45	26.12042023.236000030	CARRARA	MS	Micro	47.82.01	25/07/2023	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 5.003,20	€ 5.003,20	5.003,20	D85C23000420002	17555314
10	52	26.12042023.236000031	CARRARA	MS	Micro	47.82.01	26/07/2023	AMMESSO	€ 4.087,00	€ 4.087,00	€ 4.087,00	€ 4.087,00	4.087,00	D85C23000480002	17555554
11	44	26.12042023.236000035	CARRARA	MS	Micro	47.82.01	28/07/2023	AMMESSO PARZIALMENTE	€ 3.380,00	€ 3.367,20	€ 2.760,00	€ 2.760,00	2.760,00	D85C23000410002	17555777
													63.605,75		

Allegato B)

Contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022 (O.C.D.P.C. n. 939 del 26 ottobre 2022)

Esiti delle domande presentate - primo elenco progetti NON AMMESSI

N. progressivo	N. elenco O.C.D. n. 26/2023	CUP Sviluppo Toscana	Titolo progetto	Comune sede danneggiata	Provincia sede legale	Dimensione	Codice ATED (da domanda)	Data presentazione domanda sul portalem	ESTD	Contributo massimo ammissibile O.C.D. n. 26/2023	Spesa rimborsata	Spesa totale ammissibile	Contributo ammissibile al netto dell'Indennità o (Bando R.A.)	CUP CPE	Motivazione di inammissibilità
1	1	26.12042023.2.36000002	Calamità 18 agosto 2022	Carrara	Carrara	Micro	93.29.20	02/06/2023	NON AMMESSO	20.000,00	25.706,98	0,00	0,00	08SC23000000002	Manca del requisito previsto dal par. 2 della "Disposizione" in Allegato A) all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 26/2023 relativa alla mancanza dei dati atti e indennità assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo
2	67	26.12042023.2.360000010	Rendicontazione Ordinanza 939/2022	MASSA	MS	Micro	15.50.00	20/07/2023	NON AMMESSO	€ 9.467,20	9.476,20	0,00	0,00	08SC23000000002	Contributo non ammissibile ai sensi del paragrafo 5 della "Disposizione" in Allegato A) all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 26/2023 per mancanza dei giustificativi attestanti l'effettiva e definitiva esecuzione dei pagamenti
3	27	26.12042023.2.360000014	Documentazione evento 18/08/2022	Carrara	Carrara	Micro	68.20.01	31/05/2023	NON AMMESSO	20.000,00	6.958,54	0,00	0,00	08SC23000000002	Manca del requisito previsto dal par. 2 della "Disposizione" in Allegato A) all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 26/2023 relativa alla mancanza dei dati atti e indennità assicurativi per gli stessi beni oggetto del contributo
4	73	26.12042023.2.360000017	Eventi agosto 2022 - cdm 10/10/2022	MASSA	MS	Micro	47.64.10	14/07/2023	NON AMMESSO	€ 3.800,00	2.600,00	0,00	0,00	08SC23000000002	Contributo non ammissibile ai sensi del paragrafo 5 della "Disposizione" in Allegato A) all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 26/2023 per mancanza dei giustificativi attestanti l'effettiva e definitiva esecuzione dei pagamenti
5	66	26.12042023.2.360000019	Rendicontazione Ordinanza 939/2022	CARRARA	MS	Micro	47.89.09	04/07/2023	NON AMMESSO	€ 1.063,00	5.063,00	0,00	0,00	08SC23000620003	Contributo non ammissibile ai sensi del paragrafo 5 della "Disposizione" in Allegato A) all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 26/2023 per mancanza dei giustificativi attestanti l'effettiva e definitiva esecuzione dei pagamenti



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 11 del 13/02/2024

Oggetto:

DL 91/2014 - DL 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Stralcio n.1 - CUP: B98G01000000003 - CIG 689307489B. Proroga della dichiarazione della pubblica utilità ai sensi dell'art. 13 del DPR 327/2001.

Gestione Commissariale: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Dirigente Responsabile: Gennarino COSTABILE

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTE le disposizioni del D.L. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e del Decreto dirigenziale n. 10593 del 23/05/2023, alcuni dati personali sono inseriti nell'allegato A al presente atto;

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ss.mm.ii. recante, tra l'altro, misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

CONSIDERATO che il comma 1 del suddetto decreto dispone che “a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della Regioni, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;

VISTO il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. che, tra l'altro, ha definito la modalità di adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ed ha disposto che l'attuazione degli interventi sia assicurata dal Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTI :

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

- l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

1. n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi”;
2. n. 9 del 15 marzo 2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi”;
3. n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Indicazioni a seguito della modifica

di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

4. n. 60 del 16.12.2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l’attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016, ed in particolare l’allegato B recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei Settori della Regione Toscana;
5. n. 68 del 07/09/2023 “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - *Accordo di programma del 25.11.2015 - Recepimento disposizioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 19 e 25 gennaio 2023 per rimodulazione finanziamenti, impegni e prenotazioni di spesa, e creazione nuovi capitoli di spesa nella CS 6010*”;

DATO ATTO che tra i vari interventi individuati negli atti sopra citati è compreso l'intervento denominato “09IR010/G4 – Casse di espansione di Figline – Lotto Restone”, e che, ai sensi dell’Ordinanza n. 4/2016, è stato individuato il Genio Civile Valdarno Superiore quale Settore di cui il Commissario si avvale per la realizzazione dell’intervento, che opererà secondo le disposizioni dell’allegato B alla medesima ordinanza 60/2017;

DATO ATTO che il dirigente dell’ufficio espropri e responsabile del procedimento di espropriazione è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana Ing. Gennarino Costabile, mentre il Commissario di Governo svolge il ruolo di Autorità espropriante;

VISTO il progetto definitivo del primo stralcio funzionale dell’opera, denominato “Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n.1”, redatto dall’ATI aggiudicataria del servizio di progettazione con mandataria Hyde a s.p.a.;

DATO ATTO che:

- in data 26/06/2016 prot. n.309427 il Dirigente del Genio Civile Valdarno Superiore ha chiesto al Comune di Figline Incisa Valdarno di notificare ai n.83 espropriandi l’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 11 e 16 del DPR 327/2001, finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità e all’approvazione del progetto definitivo di cui sopra e che nei termini di legge delle avvenute notifiche sono pervenute n.18 osservazioni da parte di n.27 proprietari interessati;
- il progetto definitivo di cui sopra è stato approvato con Ordinanza Commissariale n. 55 del 28/11/2016 dichiarando la pubblica utilità e fissando, ai sensi dell’art. 13 c.4 del DPR 327/2001, il termine di cinque anni dalla data di efficacia del medesimo atto per l’emissione del decreto di esproprio;
- il progetto esecutivo dell’intervento di cui sopra è stato approvato con Ordinanza Commissariale n. 65 del 21/12/2016;

RICHIAMATO l'art. 3 dell'allegato B all'ordinanza n. 60/2016 che dispone che gli interventi oggetto dell'Accordo di Programma costituiscono interventi urgenti, prioritari e indifferibili per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Toscana, l'inserimento di tali interventi all'interno dell'Accordo di Programma costituisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dello stesso, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, specifica ricognizione e conseguente certificazione dell'indifferibilità e dell'“estrema urgenza” degli stessi, ai sensi dell'articolo 9 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014;

DATO ATTO che:

- con decreto del dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore n. 14534 del 10/10/2017 è stata disposta l'occupazione d'urgenza degli immobili utili alla realizzazione dei lavori, ai sensi dell'art. 22 bis del TU 327/2001;

- il suddetto decreto è stato notificato - ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/2001 - ai proprietari risultanti dai registri catastali tramite raccomandate A/R con protocollo n.498802 del 19/10/2017;

- nei giorni 08, 09 e 10 novembre 2017 è stata data esecuzione ai sensi dell'art. 24 del DPR 327 al suddetto decreto R.T. n. 14534 del 10/10/2017 ai fini dell'immissione in possesso, in seguito alla redazione e sottoscrizione degli stati di consistenza e dei verbali di immissione nel possesso - agli atti del settore - rinviando a successivi atti la valutazione di soprassuoli, frutti pendenti e ogni diritto presente sul fondo, rilevati al momento della redazione dei suddetti verbali;

DATO ATTO altresì che:

- con Ordinanza Commissariale n. 10 del 15/02/2022 è stata disposta la proroga della Pubblica Utilità di due anni dei termini previsti dall'art. 13 del D.P.R. 327/2001, ai sensi del c.5 dello dello stesso articolo, fissandone la scadenza al 15 febbraio 2024;

PRESO ATTO che:

- attualmente è in corso la conclusione dell'appalto dei lavori;
- sono stati effettuati i frazionamenti sulla base degli effettivi ingombri delle opere e dei manufatti;
- il piano particellare di esproprio è sostanzialmente confermato, dal momento che sono state introdotte esclusivamente modifiche di adattamento planimetrico all'interno delle particelle su cui è stato precedentemente apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- sono in corso di invio le comunicazioni ai proprietari delle indennità spettanti a consuntivo considerando gli effettivi ingombri e l'effettiva durata dell'occupazione temporanea;
- i proprietari entro 30 giorni dalla ricezione potranno far pervenire all'Ufficio osservazioni e comunicazioni relative all'accettazione o alla non accettazione dell'indennità stabilita;
- il Decreto di esproprio ai sensi dell'art.23 del D.P.R. 327/2001 potrà quindi essere emanato successivamente ai 30 giorni trascorsi dalla comunicazione ai proprietari, ossia successivamente all'attuale scadenza della Pubblica Utilità fissata al 17/02/2024 con Ordinanza n.10 del 15/02/2022.

DATO ATTO pertanto che:

- l'originario obiettivo di riduzione del rischio idraulico da perseguirsi con la realizzazione dell'opera di pubblica utilità di cui al progetto definitivo approvato Ordinanza Commissariale n. 55 del 28/11/2016 e al progetto esecutivo approvato con Ordinanza Commissariale n. 65 del 21/12/2016, è concreto ed attuale;
- è necessaria una proroga del termine del 17 febbraio 2024 fissato per la Pubblica Utilità, al fine di poter emettere il Decreto di Esproprio nei termini di decadenza della Pubblica Utilità;

VISTE le modifiche al c.5 dell'art. 13 del D.P.R. 327/2001 introdotte con Legge n.34 del 27/02/2022, che estendono da 2 a 4 anni la possibile proroga dei termini di scadenza della Pubblica Utilità.

RITENUTO che al fine di concludere il procedimento di espropriazione sia necessaria un'ulteriore proroga di 1 anno oltre a quella disposta precedentemente con con Ordinanza n.10 del 15/02/2022.

ORDINA

1. di disporre, ai sensi dell'art.13 comma 5 del D.P.R. 327/2001, al fine di consentire il perfezionamento delle procedure espropriative attualmente in corso, per i lavori relativi alla realizzazione della “ Casse di espansione di Figline - Cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Stralcio n.1 (codice 09IR010/G4)” inserito nell'Ordinanza del Commissario di Governo n. 4 del 19/02/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015, la proroga della dichiarazione di pubblica utilità e dei termini, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente qui riportate e approvate;
2. di confermare e di rinnovare la dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori in argomento e dei relativi termini previsti dall'art. 13, commi 3 e 4 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, disponendo l'efficacia degli stessi dal 18/02/2024, per un periodo di un anno, ovvero fino al 17/02/2025, data entro la quale dovrà essere inderogabilmente emessa l'ordinanza di esproprio;
3. di dare atto, per quanto in premessa e in virtù dell'art. 7 delle disposizioni per l'attuazione, Allegato B dell'Ord. n. 60 del 16/12/2016, che il dirigente dell'ufficio espropri e responsabile del procedimento di espropriazione è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana Ing. Gennarino Costabile, mentre il Commissario di Governo svolge il ruolo di Autorità espropriante;
4. di notificare la presente ordinanza a coloro che risultino proprietari secondo i registri catastali, così come previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 327/2001, dando atto che coloro i quali ricevano la notificazione e non siano più proprietari sono tenuti a comunicarlo alla Regione Toscana, indicando altresì il nuovo proprietario e fornendo copia degli atti utili a ricostruire le vicende dell'immobile;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo
EUGENIO GIANI

Il Direttore
GIOVANNI MASSINI

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**